

R.G.N. ... 17



TRIBUNALE di PALERMO

SEZIONE V CIVILE

SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 9.04.19;
 esaminati gli atti del procedimento, introdotto con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. da
 – rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvo Cangialosi, Giuseppe Varisco e Fiore Ignazio – nei confronti di
 POSTE ITALIANE SPA, rappresentata e difesa dall'avv.
 la emesso la seguente

ORDINANZA

- ex art. 702 *ter* co. V c.p.c. -

– titolare dei due buoni postali fruttiferi meglio indicati a p. 1 del ricorso, il
 primo dei quali rimborsato solo in parte, il secondo non ancora presentato all'incasso – agisce nei
 confronti di Poste Italiane spa, subentrata all'emittente chiedendo:

-la condanna al pagamento di € 11.505,29, pari a valore nominale del primo buono e degli
 interessi calcolati secondo la tabella posta a tergo del titolo, da decurtare dell'importo già ottenuto
 in sede di rimborso (€ 6.437,39);

-l'accertamento del diritto a ottenere il rimborso del secondo buono previo calcolo degli interessi
 secondo la tabella posta a tergo del titolo.

La società opponente ritiene che i buoni fruttiferi postali, attesa la loro natura di documenti di
 legittimazione ex art. 2002 cc. e non di titoli di credito, sarebbero governati da disposizioni di legge
 inderogabili anche in difetto di espresso richiamo nei documenti cartacei, cosicché le

determinazioni ministeriali successive alla emissione del titolo prevarrebbero sulle indicazioni stampate a tergo dello stesso titolo, in forza delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 156 del 1973.

Pertanto, sulla base del quadro normativo applicabile ai buoni di cui è titolare la ricorrente, andrebbero applicati i saggi d'interesse riportati a tergo sino al 1° gennaio 1987, mentre a partire da tale data andrebbero applicate le variazioni disposte con dm. 13.06.1986.

Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio; il Tribunale, sulla scorta della produzione documentale di parte ricorrente, rileva e osserva quanto segue.

I buoni per cui è causa sono stati emessi rispettivamente in data 8.11.1986 e 9.5.1987 e riportano a tergo la tabella riepilogativa dei tassi di interesse dovuti, indicando dei tassi più favorevoli di quelli indicati nella tabella allegata al DM 13.6.1986.

Il primo dei due buoni in questione è stato scambiato per un controvalore complessivo di € 6.437,39, calcolato sulla base della tabella da ultimo indicata.

La normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali è da individuarsi principalmente nell'art. 173 del codice postale (come sostituito dal D.L. n. 460 del 1974) vigente all'epoca della sottoscrizione, il quale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni fruttiferi postali, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, sarebbe stata sostituita con altra tabella (destinata evidentemente a riportare le modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.

Era dunque prevista normativamente la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse variazioni, *medio tempore*, per effetto di decreti ministeriali sopravvenuti rispetto alla data di sottoscrizione e volti a modificare il tasso d'interesse originariamente previsto, così realizzandosi un'integrazione extratestuale del rapporto.

E' bene precisare che, successivamente, l'art. 7 comma 3 del d.lgs n. 284/99 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni recate dai capi V e VI, titoli I, libro III del dpr n. 156/73 e delle relative norme di esecuzione, con la previsione tuttavia che i rapporti già in essere continuassero ad essere regolati dalle norme precedenti.

Orbene, con decreto ministeriale del 13/06/1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/06/86, il Ministero del Tesoro decretava l'istituzione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali – serie Q – stabilendo altresì che il saggio d'interessi a essi relativo si sarebbe applicato retroattivamente anche a una o più delle precedenti serie.

Poiché il decreto in questione è intervenuto prima dell'emissione dei buoni di cui si discute, nel caso di specie non viene in considerazione il tema della modifica retroattiva dei tassi e delle relative modalità di pubblicità. Fuorviante appare dunque il richiamo (da parte della società) alla sentenza delle sezioni unite civili della S.C. n.3963/19 emessa in un caso nel quale i buoni oggetto del contendere erano stati emessi nel 1982 e nel 1983.

I buoni per cui è causa sono stati piuttosto emessi dopo l'emanazione del DM 13.6.86 e, pur recando l'indicazione della serie individuata dal decreto, indicano come dovuti tassi di interessi difforni (e più favorevoli al sottoscrittore) di quelli previsti dal predetto decreto.

Ciò posto, alla luce della sentenza n. 13979/07 resa dalle sezioni unite civili della S.C., il ricorso va accolto.

I giudici di legittimità hanno infatti osservato che, *“sebbene ai titoli come quello in esame non si applichino i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, tuttavia la fonte del rapporto è pur sempre una fonte contrattuale”*. Hanno chiarito che la possibilità di eterointegrazione del contratto deriva dallo specifico regime contrattualmente accettato dalle parti al momento dell'emissione del titolo che, ai sensi dell'art. 173 dpr 156/1973, prevedeva le variazioni del tasso d'interesse dei buoni fruttiferi postali, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale. Hanno quindi escluso l'applicabilità della variazione nel caso sottoposto alla loro attenzione, dichiarando la prevalenza delle condizioni apposte sul titolo rispetto alle modifiche stabilite dai decreti ministeriali, perché in quel caso il buono era stato emesso e sottoscritto dopo la pubblicazione del decreto. Il mancato recepimento dei saggi stabiliti con decreto nelle tabelle stampate a tergo dei titoli emessi dopo l'emanazione del decreto stesso era dunque dovuto a un errore imputabile alle Poste non riconoscibile dal sottoscrittore il cui affidamento andava dunque tutelato.

La società convenuta va dunque condannata al pagamento della differenza tra l'importo liquidato in sede di rimborso e quello risultante dalle tabelle a tergo del buono meglio indicato a p. 1 del ricorso sub 1 (serie Q/P n. 000555), pari a € 5.067,9 oltre interessi legali dal 20.4.17.

